

(N. 1663)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CAPPA, GUGLIELMONE e VARALDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1951

Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permutate dei fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei motivi che molte volte rende più scarso il rendimento dei terreni in alcune zone d'Italia è quello dello eccessivo frazionamento della proprietà, per cui ognuna di queste divisa in molteplici particelle distanti l'una dall'altra rende più gravosa e meno redditizia l'opera di chi lavora.

A questo fatto si è cercato di ovviare in diversi paesi e particolarmente nella vicina Svizzera promovendo il raggruppamento delle particelle attraverso la permuta fra i diversi proprietari, raggruppamento che d'altra parte non è sempre di facile attuazione per l'incomprensione dei proprietari, e che sarebbe assolutamente inattuabile se gravato dalle spese di trasferimento di proprietà dei terreni.

Già in passato anche il legislatore italiano ha cercato di affrontare tale problema e di ovviare alle difficoltà di natura fiscale, introducendo nella legge 23 aprile 1911, n. 509 all'articolo 10 la seguente disposizione: « Sono esenti dalle tasse di Registro, stabilite dalle vigenti leggi, le permutate di fondi rustici, che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria dell'una o dell'altra parte contraente, sempre che la parte da permutarsi a tal fine non superi il valore di lire 5.000.

Ove i terreni da permutarsi siano di valore disuguale le tasse predette si applicano soltanto alla differenza.

« La prova che la permuta ha per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria può essere data o mediante le mappe catastali o mercè una dichiarazione della Presidenza del Comizio agrario della Provincia, in cui si trovano i beni, o anche con attestati delle Autorità amministrative locali.

« Rimane però riservato all'Amministrazione finanziaria la facoltà di far constatare il fatto dell'arrotondamento con ispezioni e con perizie, e di addossare le spese alle parti contraenti, quando risulti che lo scopo era diverso. Nel qual caso dovranno applicarsi le norme della legge ordinaria. I titoli, le dichiarazioni e gli attestati, intesi a dare la prova che si ebbe per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria saranno esenti da tassa di bollo.

« Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse provincie del Regno, in quanto più favorevoli della presente legge ».

Detta disposizione è stata poi ripetuta nell'allegato C n. 23 alla legge del Registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, nu-

mero 3269 a sua volta emanata in base alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601 di delegazione di poteri ed in sostituzione del testo unico 20 maggio 1897, n. 217. Però essa è ora inoperante a causa della svalutazione della moneta del 1911 ad oggi.

È apparso pertanto opportuno ai proponenti di predisporre il seguente disegno di legge, che ha per scopo di adeguare il valore attuale della lira, in considerazione che la svalutazione dal 1911 ad oggi può quanto meno calcolarsi a 250 volte. Ed i proponenti hanno creduto conveniente presentare tale disegno di

legge anche se è allo studio la revisione della legge sul Registro, consci dell'immane lentezza con cui progredirà tale revisione.

Nel raccomandare pertanto all'approvazione del Senato il seguente disegno di legge i proponenti sono consci di portare un piccolo contributo ad un problema che non si risolve solo con le grandi riforme, ma anche con tutti quei minori provvedimenti che, come il raggruppamento delle proprietà eccessivamente frazionate, promuovono una riduzione delle spese di produzione ed, attraverso una possibile trasformazione agraria, un maggior reddito.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il valore di lire 5.000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge del Registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 è elevato a lire 1.250.000.